

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO GRUPPO DRASS

ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI

1.1 Le presenti "Condizioni Generali di Acquisto" (di seguito "Condizioni Generali") costituiscono parte integrante di qualunque Ordine di Acquisto (di seguito "Ordine") concluso con il FORNITORE (di seguito, "FORNITORE") di beni o Servizi (di seguito, "PRODOTTI" e/o "Servizi") destinati alle Società facenti parte del GRUPPO DRASS (di seguito "COMMITTENTE") ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2359 del cod. Civ. senza necessità di ulteriori consensi e si intendono valide, efficaci e operanti se non diversamente disposto nell'ordine medesimo.

ARTICOLO 2 ORDINI E LORO MODIFICHE

2.1 La conclusione del singolo Contratto si intenderà perfezionata una volta firmato da entrambe le parti e nel momento in cui il COMMITTENTE avendo provveduto all'emissione del relativo Ordine di acquisto (qui di seguito denominato "Ordine") lo riceverà accettato dal FORNITORE senza modifiche o riserve.

2.2 Salva diversa indicazione specifica, l'Ordine dovrà essere accettato dal FORNITORE entro 7 (sette) giorni calendariali dalla data riportata sull'Ordine stesso tramite restituzione al COMMITTENTE di una copia dell'Ordine comprensiva degli eventuali Allegati debitamente firmate in ogni pagina ovvero sottoscrivendo l'Ordine elettronico con la firma digitale. Qualora tale accettazione non sia pervenuta al COMMITTENTE entro i termini stabiliti dal presente Articolo, il COMMITTENTE avrà la facoltà di considerare l'Ordine non concluso. È fatto divieto al FORNITORE di dare esecuzione al contratto prima di aver restituito al COMMITTENTE l'Ordine debitamente sottoscritto anche in calce alla postilla relativa all'accettazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c., secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle presenti Condizioni o indicati nell'Ordine stesso.

2.3 Il FORNITORE è obbligato a comunicare tempestivamente al COMMITTENTE qualsiasi modifica ai dati anagrafici comunicati al momento dell'emissione dell'Ordine.

2.4 Nessuna variazione o modifica all'Ordine può essere introdotta dal FORNITORE, se non è previamente autorizzata dal COMMITTENTE tramite emissione di un ordine di variazione controfirmato da COMMITTENTE e FORNITORE.

ARTICOLO 3 CONSEGNA DEI PRODOTTI/ FORNITURA DI SERVIZI

3.1 La consegna dei PRODOTTI oggetto del presente contratto, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna, dell'accertamento qualitativo e del trasferimento del rischio della merce da FORNITORE a COMMITTENTE, ha luogo secondo le tempistiche e le modalità INCOTERMS 2020 specificate nell'Ordine.

3.2 Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei PRODOTTI impongono l'osservanza di speciali norme di protezione, il FORNITORE deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni in fase di consegna.

3.3 Eventuali consegne parziali e/o frazionate o consegne anticipate, sono accettate con il preventivo consenso del COMMITTENTE; in mancanza di tale consenso il COMMITTENTE potrà rinviare al FORNITORE, a spese dello stesso FORNITORE qualsiasi prodotto consegnato in anticipo rispetto alla data di consegna specificata nell'Ordine.

3.4 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate negli ordini del COMMITTENTE potranno essere rifiutate da quest'ultimo o richiederanno, per la loro accettazione, il preventivo accordo e consenso scritto del COMMITTENTE.

3.5 Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto completa dei riferimenti dell'Ordine e della distinta dei colli, con l'elenco dei PRODOTTI contenuti, la relativa quantità e peso come anche di tutta la documentazione prevista come da Ordine.

3.6 La consegna dei PRODOTTI non comporta accettazione degli stessi che avverrà solo all'esito positivo della verifica della conformità di quanto consegnato rispetto all'Ordine e della assenza di vizi o difetti che si svolgerà secondo quanto stabilito nell'Ordine.

3.7 Sarà facoltà del COMMITTENTE denunciare al FORNITORE, anche posteriormente alla ricezione ed a prescindere dall'eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto all'Ordine, secondo quanto previsto all'Art. 5. In tal caso il FORNITORE sarà obbligato a provvedere in tempo utile, a rimediare alle non conformità ed a sostituire i PRODOTTI affetti da vizi o difetti.

3.8 Il FORNITORE garantisce che il personale che utilizzerà per lo svolgimento delle attività collegate all'ordine è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere.

ARTICOLO 4 PENALI

4.1 I termini di consegna sia finali che intermedi laddove presenti, come indicati nell'Ordine, sono essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.

4.2 In caso di mancato rispetto dei predetti termini, non giustificato da cause di forza maggiore o da cause non imputabili al FORNITORE, potrà essere applicata una penale pari al 2% del corrispettivo complessivo previsto nell'Ordine per ogni settimana, o frazione di settimana, di ritardo fino ad un massimo del 10%, salva diversa previsione concordata. In aggiunta all'importo delle penali applicate il COMMITTENTE ha diritto al risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382, c.1, codice civile.

4.3 L'accettazione incondizionata di una consegna di PRODOTTI o fornitura di Servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinuncia da parte del COMMITTENTE alla richiesta di risarcimento di danni e questo fino a che tale risarcimento non sarà stato corrisposto al COMMITTENTE in maniera totale e nei termini richiesti dal COMMITTENTE.

4.4 Il FORNITORE dovrà dare immediata notizia all'ufficio acquisti del COMMITTENTE, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i PRODOTTI o/i Servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non l'esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell'effettuazione della prestazione.

4.5 Nel caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre la decima settimana rispetto alla data fissata per la consegna o per gli altri adempimenti contrattuali, è facoltà del COMMITTENTE dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo Art. 12, con diritto all'acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti.

ARTICOLO 5 GARANZIA

5.1 In aggiunta alle garanzie di legge, il FORNITORE garantisce che i PRODOTTI e/o i Servizi sono idonee agli scopi e all'uso per i quali sono state acquistate e conformi a quanto di previsto nell'Ordine in merito a quantità, qualità, specifiche tecniche, termini e luogo di consegna come definiti nell'Ordine o nei suoi allegati; il FORNITORE garantisce inoltre che essi sono conformi alle vigenti disposizioni normative, nonché a prassi, procedure e standard tecnici generalmente accettati nel settore di riferimento, che sono eseguite a perfetta regola d'arte ed esenti da vizi, difetti e mancanza di qualità promesse e/o essenziali ed infine che non sono gravati da diritti di terze parti.

5.2 Salva diversa previsione nell'Ordine, la garanzia ha durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna dei PRODOTTI e/o dall'accettazione dei Servizi.

5.3 Il termine per la denuncia di vizi e difetti relativi ai PRODOTTI è di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla relativa scoperta.

5.4 In caso di violazione delle garanzie di cui all'art. 5.1 che precede e in aggiunta a ogni altro rimedio di legge o contrattuale, è facoltà del COMMITTENTE ottenere dal FORNITORE l'esatto adempimento delle Prestazioni (i.e., sostituzione o riparazione dei PRODOTTI; ripetizione o correzione dei Servizi). In tal caso, i PRODOTTI sostituiti o riparati ovvero, i Servizi ripetuti beneficeranno della stessa garanzia, che decorrerà dalla data di avvenuta ultimazione dell'intervento.

5.5 Ove il FORNITORE non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta del COMMITTENTE in tal senso, in caso di urgenza o per prevenire maggior danni, il COMMITTENTE è autorizzato ad effettuare direttamente o

fare effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del FORNITORE, inclusa la sostituzione del prodotto difettoso.

5.6 In caso di comprovato difetto o non conformità dei PRODOTTI alle garanzie previste da quanto sopra, ai quali il FORNITORE non abbia posto rimedio entro il termine di giorni 30, il COMMITTENTE avrà diritto di avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento fatto salvo il diritto di opporre rifiuto al pagamento del prezzo di acquisto e la richiesta di restituzione degli eventuali importi già pagati in relazione ai soli PRODOTTI difettosi o non conformi.

5.7 Il COMMITTENTE potrà in ogni caso avvalersi del diritto ad esigere il risarcimento di ogni danno diretto e indiretto derivante dalla difettosità o non conformità dei PRODOTTI purché ne fornisca prova documentale.

5.8 L'accettazione e/o il pagamento dei PRODOTTI e/o dei Servizi da parte del COMMITTENTE non pregiudicano l'esercizio degli applicabili rimedi di legge e/o contrattuali.

5.9 Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico del FORNITORE, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio ove esse siano rese necessarie da inadempienza del FORNITORE.

ARTICOLO 6 PASSAGGIO DEL RISCHIO PROPRIETÀ E ACCETTAZIONE

6.1 Ai fini dell'accertamento del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei PRODOTTI dal FORNITORE al COMMITTENTE, si applicheranno le norme Incoterms richiamate nell'Ordine o nei Contratti.

6.2 La proprietà del Prodotto si intenderà trasferita al COMMITTENTE al momento del passaggio del rischio come previsto dagli Incoterms 2020, per la specifica modalità di resa concordata. La proprietà dell'opera realizzata in esecuzione del/i Servizio/i si intenderà trasferita al COMMITTENTE al momento della relativa accettazione da parte di quest'ultima.

6.3 In entrambi i casi ed ove applicabile, il/i Prodotto/i e/o il/i Servizio/i (ovvero l'eventuale opera oggetto dello/degli stesso/i) si intenderanno definitivamente accettati dal COMMITTENTE solo all'esito positivo delle eventuali procedure di collaudo concordate per iscritto tra le Parti.

ARTICOLO 7 FORZA MAGGIORE

7.1 Il FORNITORE non sarà considerato responsabile per eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti ad eventi di forza maggiore, intendendosi per tali eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile come guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi o altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle parti ed aventi carattere di imprevedibilità.

7.2 Nelle ipotesi di cui al Articolo precedente i termini di consegna saranno prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi delle sopraelencate cause di forza maggiore.

7.3 Nel caso una parte sia affetta da forza maggiore, essa ne darà tempestiva comunicazione scritta all'altra parte (entro 7 giorni dal verificarsi di detta causa) comunicando la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente questa cesserà di avere effetto.

7.4 Nel caso in cui le cause di forza maggiore si protraggano per più di 60 (sessanta) giorni, le parti avranno la facoltà di considerare risolto di diritto l'Ordine, secondo le modalità di cui all'Articolo 12.

ARTICOLO 8 COLLAUDO

8.1 Il FORNITORE si impegna a fornire i PRODOTTI conformi alle norme di sicurezza vigenti in Italia, nonché alle specifiche tecniche, funzionali e qualitative definite nell'Ordine o nei suoi allegati. Allo scopo di verificare tale conformità il FORNITORE prende atto della possibilità che i PRODOTTI oggetto dell'Ordine debbano essere sottoposti a collaudo.

8.2 Le modalità di esecuzione del collaudo saranno disciplinate nell'Ordine. In presenza di errori e/o malfunzioni i PRODOTTI saranno rifiutati; in tal caso verrà redatto un Verbale di Collaudo con esito negativo con le conseguenze previste nell'Ordine. Al ricorrere di tale ipotesi il FORNITORE si obbliga ad apportare le necessarie correzioni senza aggravii

per il COMMITTENTE entro il periodo massimo di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Verbale di Collaudo con esito negativo, dopodiché verrà ripetuta la fase di collaudo con le modalità e i termini sopra specificati.

8.3 Qualora tali difetti risultino ineliminabili le Parti concorderanno la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito del FORNITORE. Nessun pagamento sarà dovuto al FORNITORE dal COMMITTENTE per i PRODOTTI finché questi non abbiano superato positivamente il Collaudo.

8.4 Sono a carico del FORNITORE tutte le spese relative ai collaudi, ivi comprese quelle dovute ad eventuali ripetizioni degli stessi dovuti a cause di responsabilità del FORNITORE (con esclusione di tutti i costi a qualsiasi titolo del personale del COMMITTENTE e/o del CLIENTE ove non necessari) nonché la remunerazione dell'ente designato per i collaudi eseguiti nelle officine e/o stabilimenti del FORNITORE come specificato nell'Ordine.

ARTICOLO 9 PREZZO

9.1 L'importo del compenso per i PRODOTTI e/o Servizi oggetto della fornitura sarà concordato in ciascun Ordine o contratto. I prezzi concordati ed indicati nell'Ordine si intendono fissi e a corpo non soggetti a revisione fino alla conclusione dell'Ordine in deroga all'Art.1467 c.c.

9.2 Ove in un contratto il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, tali costi supplementari saranno quindi riconosciuti dal COMMITTENTE solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.

9.3 Il pagamento è subordinato alla avvenuta accettazione senza riserve dei PRODOTTI da parte del COMMITTENTE secondo i termini e le modalità contenute nell'Ordine.

9.4 Qualora l'Ordine preveda che i PRODOTTI debbano essere installati, assemblati o comunque messi in opera, con prestazione aggiuntiva rispetto alla fornitura degli stessi, la consegna si intenderà effettuata solo a completamento avvenuto della installazione, assemblaggio o messa in opera con esito positivo secondo le procedure accordate nell'Ordine. Ove tali operazioni non assicurino la piena funzionalità dei PRODOTTI, come prevista nell'Ordine, si applicherà la disciplina di cui all'Articolo 5 .

9.5 Qualora l'Ordine preveda consegne ripartite, resta inteso che l'adempimento deriva in ogni caso dall'integrale esecuzione dell'Ordine stesso. Per i singoli termini di consegna si deve fare riferimento a quanto pattuito nell'Ordine.

ARTICOLO 10 TERMINI DI PAGAMENTO

10.1 I pagamenti saranno effettuati nei termini previsti nell'Ordine.

10.2 La liquidazione della fattura potrà avere luogo a condizione che la stessa sia stata emessa secondo le previsioni normative e contenga, oltre a quanto previsto dalla legge, ogni informazione necessaria all'espletamento della procedura di pagamento. In particolare la fattura dovrà riportare: il numero dell'Ordine, la descrizione del bene/Servizio, la quantità ed il prezzo unitario del bene/Servizio, la valuta ed i termini di pagamento. In caso la fattura risulti priva di una o più delle suddette informazioni sostanziali, il COMMITTENTE provvederà a richiedere al FORNITORE le dovute modifiche/integrazioni sostanziali con conseguente nuova decorrenza dei termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura. Resta inteso che il COMMITTENTE non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali ritardi di pagamento derivanti da simili irregolarità sostanziali.

10.3 La fattura dovrà essere emessa, secondo i termini previsti dalla legge, e trasmessa in forma elettronica secondo il formato previsto dall'allegato A del DM n. 55/2013. Si comunica inoltre il Codice Univoco Ufficio A4707H7 che dovrà essere sempre inserito nella fattura elettronica per consentire al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario del COMMITTENTE.

10.4 In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini accordati, al COMMITTENTE verranno addebitati, gli interessi di mora al tasso vigente previsto dal D. Lgs. 231/2002. Gli interessi moratori saranno, comunque, dovuti solo a seguito di invio, da parte del FORNITORE, di formale messa in mora (art. 1219 c.c.) ed a condizione che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile al FORNITORE. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura.

ARTICOLO 11 RISARCIMENTO DEL DANNO

11.1 Il COMMITTENTE si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o garanzie il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

11.2 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del FORNITORE e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto.

ARTICOLO 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

12.1 In caso di inadempimento del FORNITORE alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell'Ordine e/o del Contratto, il COMMITTENTE potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai medesimi per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al FORNITORE di adempiere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz'altro risolto.

12.2 In aggiunta a quanto previsto all'articolo 12.1, il COMMITTENTE potrà risolvere l'Ordine in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al FORNITORE e con effetto dalla data che il COMMITTENTE indicherà nella stessa comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi per opera o a carico del FORNITORE:

- a) liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- b) pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari;
- c) inadempimento agli obblighi di riservatezza e limitazione d'uso di cui agli articoli 16;
- d) associazione o sottoposizione a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente del COMMITTENTE;
- e) inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 3.12, 3.13;

12.3 Sarà facoltà del COMMITTENTE risolvere l'Ordine, anche parzialmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in caso di violazione da parte del FORNITORE anche di una sola delle seguenti disposizioni: Art.4, Art.7 , Art.22.3.

12.4 La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a carico del FORNITORE di cui all'Articolo 16 (Confidenzialità e riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

ARTICOLO 13 DOCUMENTAZIONE TECNICA

13.1 Il FORNITORE, dovrà consegnare al COMMITTENTE tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione, assemblaggio e manutenzione ed ancora i certificati di garanzia) nei termini previsti nell'Ordine.

13.2 In caso di ritardo nella consegna della documentazione tecnica nei termini previsti nell'Ordine, al FORNITORE potrà essere applicata una penale, pari allo 0,05% del corrispettivo complessivo previsto nell'Ordine, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 2% che si sommano a quanto indicato in Articolo 4.

13.3 Alla consegna dei PRODOTTI oggetto di fornitura, il FORNITORE dovrà fornire i seguenti dati relativi al commercio con l'estero:

- classificazione delle merci nelle statistiche del commercio (codice delle merci)
- paese d'origine
- identificazione e classificazione delle merci soggette al controllo dell'esportazione
- su richiesta: consegna di un certificato d'origine o di un documento di preferenza.

ARTICOLO 14 FORNITURA DI MATERIALI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE

14.1 Materiali, componenti, contenitori ed imballaggi speciali forniti dal COMMITTENTE resteranno di sua proprietà. Essi possono essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista destinazione. La lavorazione dei materiali e l'assemblaggio dei componenti sono eseguiti per conto del COMMITTENTE. Resta inteso che, in rapporto al valore dei componenti del COMMITTENTE rispetto al valore dell'intero prodotto, il COMMITTENTE sarà comproprietaria dei PRODOTTI fabbricati coi suoi materiali e componenti; il FORNITORE si impegna a custodire nell'interesse del COMMITTENTE tali PRODOTTI.

14.2 In caso di materiale inviato in c/lavorazione, questo è considerato conforme se non diversamente comunicato entro 5 giorni dalla ricezione. Il materiale inviato dal COMMITTENTE in conto lavoro al FORNITORE è disciplinato dalla legge 192/98 "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive".

ARTICOLO 15 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

15.1 Il FORNITORE garantisce che i PRODOTTI e/o Servizi oggetto della fornitura non contravvengono brevetti, licenze o diritti di privativa di terzi, nonché la libertà o la liceità d'uso e del commercio tanto in Italia che all'estero, assumendosi quindi ogni responsabilità ed onere dipendenti da rivendicazioni relative agli obblighi di cui sopra, ivi inclusa l'eventuale difesa, a propria cura e spese, del COMMITTENTE nel caso in cui fosse a questo rivolta da parte di terzi qualsiasi pretesa, sia giudiziale che non, e con manleva da ogni onere e responsabilità al medesimo derivante. Il COMMITTENTE si riserva ogni eventuale azione in merito.

15.2 Salva diversa espressa previsione nell'Ordine, il COMMITTENTE diviene il solo ed esclusivo proprietario in perpetuo di ogni diritto – nessuno escluso o eccettuato – relativo a idee, studi, progetti, risultati delle attività e ogni correlata documentazione per i quali il FORNITORE ha prestato e presterà le proprie attività nonché di ogni altro contributo di qualunque natura realizzato in esecuzione e comunque nell'ambito dell'Ordine, all'uopo riconoscendo che il corrispettivo dovuto è adeguato e comprensivo del trasferimento dei diritti di cui alla presente Articolo.

ARTICOLO 16 CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA

16.1 Le Parti si impegnano a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni confidenziali (quali, in via meramente esemplificativa e non limitativa, disegni, prospetti, documentazione, formule e corrispondenza) di carattere tecnico e/o commerciale di cui possano entrare a conoscenza durante l'esecuzione di ciascun rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti condizioni. In particolare, il FORNITORE s'impegna, direttamente o indirettamente attraverso propri dipendenti e/o collaboratori od eventuali terzi di cui dovesse avvalersi in tale occasione, previa autorizzazione del COMMITTENTE, ove occorra anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ., per tutta la durata del relativo rapporto di fornitura ed anche successivamente alla sua cessazione (a qualsiasi causa sia essa dovuta): (i) a non diffondere, comunicare o comunque divulgare le informazioni di cui il COMMITTENTE lo metta al corrente, salva autorizzazione scritta da parte del COMMITTENTE, e comunque (ii) ad utilizzare tali informazioni esclusivamente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l'esatta esecuzione del contratto di fornitura.

16.2 La riscontrata violazione di tale impegno consentirà al COMMITTENTE di inibire con effetto immediato l'accesso alle proprie sedi del personale del FORNITORE e di avvalersi dei rimedi previsti all'Articolo 12, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni da ciò eventualmente derivanti.

16.3 Il FORNITORE riconosce, in ogni caso, la piena proprietà intellettuale del COMMITTENTE in relazione alle informazioni tecniche e/o commerciali e a tutta la documentazione che il COMMITTENTE gli abbia trasmesso o gli trasmetta ai fini dell'esecuzione di ciascun rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni. Tale rapporto di fornitura, infatti, non vale a far sorgere in capo al FORNITORE alcun diritto di proprietà intellettuale, né alcuna licenza al relativo utilizzo, sulle suddette informazioni/documentazione, se non nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione delle forniture.

16.4 Alla luce di quanto sopra, esso s'impegna, in seguito alla cessazione del suddetto rapporto (a qualsiasi causa sia essa dovuta) (i) a restituire immediatamente al COMMITTENTE su sua richiesta, la suddetta documentazione tecnica e (ii) a non rivelare a terzi tali informazioni, finché queste ultime non divengano di dominio pubblico per cause non attribuibili al FORNITORE.

ARTICOLO 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1 In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Ordine saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Ordine ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

17.2 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente

Ordine, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Ordine stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR , che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

ARTICOLO 18 AUDIT

18.1 Per controllare l'avanzamento e la qualità delle lavorazioni necessarie per l'adempimento dell'Ordine, il FORNITORE dovrà - ferma restando ogni sua responsabilità in merito - consentire ai delegati del COMMITTENTE ed a quelli di eventuali clienti della stessa, libero accesso alle sue officine e stabilimenti.

18.2 Il FORNITORE consente al COMMITTENTE, o a società terza da quest'ultima incaricata, l'accesso presso la propria sede legale/operativa a semplice richiesta scritta del COMMITTENTE, e con un preavviso di 3 (tre) giorni lavorativi.

ARTICOLO 19 RESPONSABILITÀ SOCIALE E TUTELA DELL'AMBIENTE

19.1 Il FORNITORE dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare o almeno minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, il FORNITORE istituirà e svilupperà con continuità un sistema di qualità basato sulla norma ISO 14001, proporzionalmente alle proprie possibilità

19.2 Il FORNITORE inoltre rispetterà i principi dell'iniziativa ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione.

ARTICOLO 20 GESTIONE ATTIVITÀ DEL PERSONALE NELLE RISPETTIVE SEDI

20.1 Il FORNITORE sarà obbligato a rispettare tutte le norme e le istruzioni in merito alla sicurezza sul lavoro, alla tutela ambientale, all'ingresso e alla guida all'interno della sede dello stabilimento del COMMITTENTE , ai requisiti di identificazione, ecc., che saranno fornite dal COMMITTENTE , per il rispettivo sito, al momento in cui verranno svolte attività nel sito stesso. Le istruzioni corrispondenti sono messe a disposizione all'ingresso nell'impianto da parte degli addetti alla sicurezza.

20.2 E' esclusa qualsiasi responsabilità del COMMITTENTE per incidenti che si verifichino negli stabilimenti/cantieri/sedi del COMMITTENTE a danno di dette persone.

ARTICOLO 21 SICUREZZA DI SOSTANZE, PRODOTTI E MATERIALI

21.1 Il FORNITORE garantisce espressamente al COMMITTENTE la corrispondenza dei materiali forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza dei PRODOTTI in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e al D. Lgs.81/08.

ARTICOLO 22 MISCELLANEA

22.1 L'eventuale inefficacia di una Articolo delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le parti concorderanno una Articolo sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

22.2 Il testo autentico delle presenti Condizioni Generali di Acquisto è in lingua italiana, indipendentemente dal fatto che le stesse possano essere tradotte in altre lingue per scopi informativi; di conseguenza, in caso di conflitto interpretativo, la versione che prevale e quindi valida e vincolante per le Parti, resta quella in lingua italiana.

22.3 Il FORNITORE non può cedere gli Ordini provenienti dal COMMITTENTE.

ARTICOLO 23 LEGGE E FORO COMPETENTE

23.1 Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate dalla legge italiana.

23.2 Il FORNITORE accetta espressamente che le eventuali controversie che possano sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o esecuzione degli Ordini e delle presenti Condizioni Generali siano di competenza del tribunale di Livorno.

|